



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Cuneo

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 16 APRILE E IL SUCCESSIVO 11 MAGGIO 2020

Premessa.

Come noto, per fare fronte all'attuale momento di emergenza epidemiologica, il D.L. 17 marzo 2020 n.18, ora integrato dall'art.36 D.L.8 aprile 2020 n.23, divide in due fasi l'esercizio dell'attività giudiziaria.

Per la cosiddetta "prima fase", definibile come assolutamente emergenziale, il Legislatore disciplina direttamente i casi e le modalità d'esercizio dell'attività giudiziaria relativamente al periodo compreso tra il 9 marzo e il successivo 11 maggio 2020 (art.83, comma 1, come innovato dall'art.36 DL n.23/2020, e commi 2 e 4).

Per la cosiddetta "seconda fase", ritenuta relativamente emergenziale e relativa al periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, si demanda ai capi degli uffici giudiziari di adottare le misure organizzative, anche inerenti alla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute (art. 83, commi 6, 7, 8 e 9).

Occorre precisare che, a seguito di interlocuzioni tra tutti i magistrati, di riunioni con tutto il personale e d'intesa col Procuratore Generale, si era già provveduto ad adottare sia le misure precauzionali – anche secondo le indicazioni del Ministero della Salute e degli altri organi amministrativi competenti - sia quelle dedicate all'attività giudiziaria – secondo le previsioni di cui al D.L. 17 marzo n.18/2020 e quelle delle Linee Guida del CSM¹.

I provvedimenti adottati erano destinati a organizzare l'architettura dell'Ufficio e la trattazione degli affari per tutta la durata della cosiddetta fase di emergenza sanitaria assoluta (fase 1) e che, come indicato, il D.L.n.18/2020 delineava tra il 9 marzo e il successivo 15 aprile 2020.

Lo scorso 8 aprile 2020 è stato emanato il D.L. n.23/2020 (entrato in vigore il 9 aprile 2020), con il quale si è disposta la proroga del termine del periodo di emergenza sanitaria assoluta dal 15 aprile al successivo 11 maggio 2020.

¹ Di cui ai provvedimenti del 20.3.2020 e del 23.3.2020.

Pertanto, in ragione della proroga del periodo emergenziale assoluto al giorno 11 maggio 2020 è necessario sia altrettanto prorogare i provvedimenti già adottati per l'organizzazione dell'ufficio sia adottare quelle modificazioni o rimodulazioni che appaiono opportune, anche a seguito dell'emanazione delle ulteriori linee guida del CSM del 26 marzo scorso.

Di seguito, pertanto, si indicano le misure organizzative per ridurre al minimo possibile le occasioni di contagio provenienti dall'esterno; quelle predisposte a tutela del personale (amministrativo, di polizia giudiziaria), dei magistrati e quelle che riguardano l'esercizio dell'attività giudiziaria, pur necessariamente ridimensionata.

Infine, quanto si annota è stato preceduto da interlocuzioni da remoto con tutti i componenti dell'Ufficio (mediante l'applicativo Microsoft Teams) e dopo aver interloquuto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nonché si assume d'intesa con il Procuratore Generale.

Misure per contenere il rischio epidemiologico dall'esterno e per tutelare l'ambiente interno.

Le misure organizzative per limitare l'afflusso dell'utenza.

Già con provvedimento del 24 febbraio 2020 si era adottata la prima misura per limitare l'afflusso dell'utenza ai locali della Procura, avvisando il pubblico che l'accesso sarebbe stato limitato soltanto ai casi di comprovata e indifferibile urgenza, invitando l'utenza a usufruire del servizio del Casellario Giudiziario (in quanto di maggior afflusso essendo dedicato a rilasciare le diverse tipologie di certificato) *on line*.

Con successivo provvedimento in data 8 marzo 2020 si è ribadito che *"l'accesso dell'utenza ai locali della Procura della Repubblica è limitato ai soli casi di urgenza e indifferibilità dell'atto da compiersi di persona"*.

Queste disposizioni restano in vigore fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria.

Con provvedimento del 6 aprile 2020, pubblicato come i precedenti sul sito dell'Ufficio, ribadito quanto sopra, si è anche invitata l'utenza che abbia necessità di usufruire di uno dei servizi al pubblico (Casellario Giudiziario, Ufficio Affari Civili; Ufficio comunicazioni ex art.335 c.p.p.) e che non possa trasmettere le richieste tramite l'ufficio postale o telematicamente con pec, a prendere contatto telefonico o telematico, tramite gli indirizzi pubblicati sul sito, al fine di concordare con il personale addetto l'orario e il giorno per l'incombenza.

Quanto alle **denunce** e alle **querelle**, già con provvedimento del 21 gennaio 2019 (pubblicato anche sul sito) si era chiarita l'irricevibilità mediante posta elettronica (ordinaria o anche certificata) in quanto contrastante con le disposizioni di cui agli artt.333 e 336-340 c.p.p.

Con il provvedimento del 6 aprile scorso, lo si è ribadito e invitata l'utenza a trasmettere le denunce/querelle tramite il servizio postale, ai termini di cui all'art.337 c.p.p. o a rivolgersi ai comandi di polizia giudiziaria territoriali.

Qualora, per comprovate ragioni di urgenza, la denuncia o la querela debba essere presentata oralmente al pubblico ministero, è stabilito che l'interessato prenda preventivo contatto, ricorrendo agli indirizzi pubblicati sul sito, tramite telefono o posta elettronica con la polizia giudiziaria in servizio presso la Procura, per prenotare un appuntamento.

Le misure per limitare l'afflusso degli Avvocati, senza incidere sul diritto di difesa.

Poiché gli Avvocati costituiscono la più parte dell'utenza che accede all'Ufficio, il 24 febbraio 2020 si era inoltrata al Presidente del Consiglio dell'Ordine di Cuneo una nota, con la quale si chiedeva la collaborazione di tutti gli Avvocati del Foro per l'adozione di accorgimenti sia idonei a ridurre al minimo ogni rischio di diffusività dell'epidemia sia da non

interferire con lo svolgimento del mandato difensivo, se non in una misura sopportabile, tra altro proponendo il ricorso alla posta elettronica per inoltrare richieste e comunicazioni, laddove possibile.

A seguito di successivi incontri e riunioni “da remoto”, si è concordato che i difensori delle parti, al fine di ridurre al minimo l’accesso all’Ufficio, continueranno ad inoltrare, come ormai è usuale, le istanze, le richieste e le comunicazioni mediante la casella di pec loro attribuita.

Attualmente, pertanto e come concordato, gli avvocati ricorrono alla posta elettronica certificata per

- trasmettere all’Ufficio dedicato alle comunicazioni di cui all’art. 335 c.p.p. le relative richieste, allegando i moduli e compilandoli secondo la procedura già concordata col provvedimento del 14 ottobre 2019;
- inoltrare alle caselle di posta elettronica delle Segreterie dei magistrati assegnatari dei procedimenti le istanze, le nomine, le memorie e ogni altra comunicazione, allegandole in formato pdf alla casella delle Segreterie interessate;
- inoltrare direttamente alle caselle di posta elettronica dei magistrati assegnatari dei procedimenti, le proposte di applicazione della pena, le richieste di messa alla prova e ogni altra comunicazione che attenga al procedimento e che possa avvenire telematicamente (impedimenti per incumbenti istruttori, istanze di differimento e quant’altro).

Come si avrà ancora modo di indicare, al fine di consentire anche nel periodo emergenziale una benchè minima attività ordinaria dell’Ufficio, si è concordato con il Consiglio dell’Ordine che:

- nel caso in cui la persona sottoposta ad indagini abbia nominato un difensore di fiducia, essendo *ex lege* domiciliato presso quest’ultimo (art.83, comma 13 DL n.18/2020), si potrà procedere a notificare l’avviso di cui all’art.415 bis c.p.p. e si consentirà al difensore di estrarre copia degli atti, pur nella sospensione dei relativi termini (*v.infra* per le modalità che deve seguire la procedura)
- nel caso in cui la persona offesa abbia nominato un difensore ed esercitato la facoltà di cui all’art.408, comma 2 c.p.p., si potrà procedere a notificare l’avviso della richiesta di archiviazione (che sarà allegata) e si consentirà al difensore di estrarre copia degli atti, pur nella sospensione dei relativi termini (*v.infra* per le modalità che deve seguire la procedura)

Infine, è da richiamare il **Protocollo** sottoscritto con il **Consiglio dell’Ordine degli Avvocati** il 2 aprile 2020 e relativo alla possibilità di eseguire da remoto gli interrogatori nella fase delle indagini preliminari qualora l’atto sia urgente ed indifferibile (e di cui più diffusamente *infra*).

Misure per limitare l’afflusso del personale della polizia giudiziaria esterna.

Con provvedimento del 10 marzo 2020 e relativamente alle **interlocuzioni** che ordinariamente avvengono con l’Autorità Giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, si è disposto che il personale di polizia giudiziaria limiterà l’accesso ai locali di questo Ufficio solo quando sia indispensabile comunicare di persona con il pubblico ministero, provvedendo a prendere preventivo contatto con quest’ultimo onde concordare l’incontro, per il resto ricorrendo alla posta elettronica mediante corrispondenze trasmesse alla casella di posta istituzionale del magistrato.

Quanto alla comunicazione delle **notizie di reato**, la polizia giudiziaria opera attraverso il Portale NDR, trasmettendo anche i successivi seguiti.

Nondimeno, essendo ancora necessario il deposito cartaceo degli atti, con il provvedimento sopra citato si è stabilito che tutte le comunicazioni delle notizie di reato e di tutti gli altri atti

in formato cartaceo siano depositate mediante l'accesso di una sola unità di polizia giudiziaria all'ingresso dell'Ufficio Ricezione Atti di questa Procura.

Le misure di tutela di carattere generale (definite con Protocollo con il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati).

Il 2 aprile 2020 è stato sottoscritto con il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il Protocollo “*Per la prevenzione della diffusione del covid-19 e per la gestione di eventuali episodi di contagio negli uffici giudiziari del circondario di Cuneo*”, il quale rappresenta un compendio delle misure organizzative predisposte a tutela di tutto il personale per ridurre all'indispensabile le occasioni di contagio e che, pertanto, viene qui allegato come parte integrante delle odierne disposizioni, posto che disciplina procedure e regole di condotta a cui attenersi e che avrà vigore ed efficacia sino alla dichiarazione, da parte dell'Autorità nazionale o regionale, di cessazione dello stato di emergenza.

Tra altro, nel documento sono indicate le misure di prevenzione sanitaria cui tutto il personale deve attenersi (lavaggio frequente delle mani, disinfezione delle postazioni di lavoro, mantenimento della distanza di rispetto, la limitazione degli spostamenti all'interno degli uffici giudiziari; paragrafi A e C), nonché sono date disposizioni per l'intervento di primo soccorso, qualora si registrino malori o in presenza di sintomi manifestati e le misure da adottare anche relativamente alla successiva sanificazione dei locali (paragrafi D, E ed F).

Il Protocollo disciplina anche le condizioni a cui è subordinato il rientro al lavoro dopo un periodo di malattia o di congedo o di lavoro agile esterno, stabilendosi che l'interessato dovrà presentare un'autocertificazione, dichiarando di:

- non essere stato, o non essere a conoscenza di essere stato, in contatto stretto con una persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19;
- non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un suo contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID- 19;
- non avere avuto alcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni:
 - temperatura corporea oltre 37.5°
 - tosse secca
 - sensazione di fame d'aria (qualunque difficoltà respiratoria), associate ad anosmia (perdita totale dell'olfatto) e/o disgeusia (indebolimento del senso del gusto).

La verifica della legittimazione ad accedere all'ufficio giudiziario per il personale.

Sempre il Protocollo in esame limita l'accesso quotidiano del personale (amministrativo e delle Aliquote di polizia giudiziaria agli uffici).

Intanto, poiché in questo Ufficio (al pari del Tribunale) la prestazione ordinaria di lavoro avviene in forma agile e la presenza del personale amministrativo è limitata a titolo di presidio dei servizi indifferibili, si è previsto di redigere l'elenco di coloro che, quotidianamente, prestino questi ultimi servizi, in modo da essere gli unici legittimati ad accedere in Procura.

Per questa ragione, questo Ufficio ha già predisposto e consegnato al personale adibito ai controlli gli elenchi settimanali, relativi al mese di aprile 2020, delle persone legittimate all'ingresso quotidianamente; lo stesso avverrà per i mesi successivi e fino al termine dell'emergenza sanitaria.

Non si è inteso, invece, estendere la verifica della legittimazione ai magistrati posto che, seppur chi non sia di turno (*ordinario, urgenze o specialistico*) svolga la propria attività alla residenza, non è tuttavia escludibile che, per qualsiasi ragione di urgenza, debba recarsi presso l'ufficio. Non essendo possibile prevedere in anticipo questa urgenza, non si potrebbe, conseguentemente, avvisare preventivamente il personale di vigilanza addetto a verificare la legittimazione di chi acceda.

Comunque sia, tutto il personale (amministrativo e delle Aliquote di polizia giudiziaria) e i magistrati sono tenuti a depositare all'ingresso - e fino al termine dell'emergenza sanitaria -

un'autocertificazione, per la quale si è adottato un apposito modulo, attestante di non aver alcun sintomo tipico del contagio di COVID-19 (temperatura corporea oltre i 37,5°, tosse secca, difficoltà respiratoria, anosmia e o disguesia), né di essere stato a contatto con persona contagiata o di esserne a conoscenza.

Disposizioni sulla struttura organizzativa e l'attività giudiziaria.

Struttura organizzativa dell'Ufficio: servizi indifferibili e personale amministrativo; ricorso al lavoro agile come prestazione ordinaria.

Si devono richiamare, in quanto da confermare anche per il restante periodo emergenziale e fino al termine, i provvedimenti adottati il 10 marzo, il 23 marzo e, infine, il 27 marzo scorsi con i quali, al fine di contenere sempre più la contemporanea presenza del personale amministrativo in ufficio, si è provveduto a:

- 1) individuare le attività indifferibili, ossia quelle che il personale amministrativo deve svolgere in ufficio;
- 2) individuare le attività differibili e pure quelle indifferibili suscettibili di essere svolte operando da remoto e comunque in modalità di lavoro agile;
- 3) sollecitare il personale a usufruire dei periodi di ferie residui del 2019, a usufruire di assenze giustificate, a ricorrere a forme di lavoro agile quale prestazione ordinaria di lavoro.

a. Le attività indifferibili.

Sono state individuate le attività indifferibili, prevedendo che siano svolte mediante il presidio di una unità amministrativa ovvero due quando il servizio lo richieda e si è altrettanto prevista la rotazione del personale nel servizio.

Le **attività indifferibili** rientrano in quelle:

- dell'**Ufficio ricezione Atti**, cui quotidianamente è addetta un'unità amministrativa; in caso di necessità anche una seconda unità si affianca, ma svolgendo il servizio in altro locale e, dunque, non in compresenza con la prima;
- della **Segreteria Affari Generali**, cui quotidianamente è addetta un'unità amministrativa a rotazione;
- dell'**Ufficio Spese di Giustizia**, cui quotidianamente è addetta un'unità amministrativa, contestualmente è prevista anche la modalità da remoto di svolgimento del servizio;
- dell'**Ufficio Esecuzioni Penali**, cui quotidianamente è addetta un'unità amministrativa o un presidio di polizia giudiziaria, contestualmente è prevista anche modalità da remoto di svolgimento del servizio;
- dell'**Ufficio per il Dibattimento**, cui quotidianamente è addetta un'unità amministrativa;
- dell'**Ufficio Affari Civili**, cui l'addetto presta servizio due giorni, non consecutivi, ogni settimana, un terzo giorno in lavoro agile;
- dell'**Ufficio del Personale**, cui l'addetto presta servizio per un giorno ogni settimana
- delle **Segreterie dei magistrati**, prevedendo che ogni Segreteria sia quotidianamente presidiata da un'unità amministrativa, a rotazione;
- dell'**Ufficio del Casellario**, cui è addetta un'unità giornalmente a rotazione;
- del **Servizio Posta**, cui è addetta un'unità giornalmente a rotazione, la quale si reca presso l'ufficio postale a prelevare la posta in arrivo e a depositare quella in partenza e non trasmissibile telematicamente.

b. Le attività indifferibili parzialmente eseguite da remoto con applicativi informatici.

Si è provveduto a individuare le attività indifferibili eseguibili anche da remoto mediante forme di lavoro agile e mediante l'uso di applicativi informatici.

Deve, però, chiarirsi che non tutte le prestazioni relative ad un servizio indifferibile possono, almeno attualmente, essere svolte da remoto, ora per motivi di sicurezza (non è consentito operare sugli applicativi quali SICP da remoto, ad esempio), ora per impossibilità *naturale* di eseguirle da remoto.

Allo stato, pertanto, sono eseguite da remoto non tutte ma solo alcune prestazioni inerenti:

all'Ufficio Spese di Giustizia

all'Ufficio Esecuzioni Penali.

c. Riduzione della compresenza del personale: le attività svolte mediante forme di lavoro agile; le ferie residue 2019; le assenze giustificate dalle previsioni normative.

Lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative da parte dei dipendenti deve avvenire in forma agile, *“anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa”* (Direttiva n. 2/2020 F.P.).

Questo Ufficio ha dato avvio alle **forme di lavoro agile** dalla metà del mese di marzo 2020 e attualmente sono in essere più progetti che verranno in scadenza poco dopo la metà di questo aprile 2020 e che saranno prorogati². Nel frattempo, se il caso, si elaboreranno ulteriori progetti e a questo fine si ritiene utile ogni indicazione possa provenire dal personale amministrativo.

Emerge che presso questo Ufficio su una presenza di 32 unità amministrative, 20 svolgono forme di lavoro agile.

Delle restanti 12 unità, 2 sono assenti per comprovate patologie che l'epidemia in atto potrebbe aggravare.

Tutto il personale, quando non addetto ai servizi indifferibili mediante turnazione, usufruisce delle ferie residue 2019 e delle altre forme di assenze giustificate previste dalla normativa (legge n.104/92; recupero ore di straordinario e simili).

Quanto alle **misure a tutela del personale** presente, si ribadiscono quelle già adottate fin dal 12 febbraio 2020 e, via via, arricchite con provvedimenti successivi, ossia:

- lavarsi di frequenza le mani
- detergersi le mani con i prodotti disinfettanti distribuiti, ricorrere all'uso dei guanti e delle mascherine a disposizione
- mantenere le superfici di lavoro pulite, usando disinfettanti a base di cloro e alcool
- arieggiare spesso i locali
- evitare contatti ravvicinati con le persone, rispettando la distanza di sicurezza di 1,5 mt.
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- coprirsi bocca e naso se si starnutisca o si tossisca
- ogni giorno di presenza in ufficio produrre l'autocertificazione sull'assenza di sintomi influenzali e di temperature corporee oltre i 37,5° negli ultimi 15 giorni e come da modulistica distribuita.

² Sono in svolgimento i seguenti progetti di lavoro agile: “Procedura di scarto dei fascicoli dall'Archivio”; “Indicizzazione degli atti”; “Formazione dei fascicoli per il dibattimento”; “Tenuta del registro Intercettazioni”; “Controllo da remoto incombenze Ufficio Esecuzioni Penali”; “Esame documentazione contabile per le incombenze dell'Ufficio Spese di Giustizia”; da ultimo, “Predisposizione documentazione per l'instaurazione dei ricorsi in materia di Interdizione, amministrazione di Sostegno e di provvedimenti di competenza del p.m. nel settore civile” .

Disposizioni organizzative dell'attività giudiziaria.

L'organizzazione della struttura giudiziaria: la riduzione delle presenze ai servizi essenziali.

Sono da richiamare le disposizioni organizzative già adottate con i provvedimenti del 10 e del 20 marzo 2020.

In particolare, a seguito di interlocuzione tra tutti i magistrati si è delineata concordemente l'organizzazione dell'Ufficio, per il periodo emergenziale e fino alla cessazione, secondo l'architettura che di seguito si descrive, al fine di ridurre all'essenziale la presenza dei magistrati.

I **Sostituti Procuratori** garantiscono la presenza in ufficio soltanto se siano di turno "urgenza" o "ordinario" ovvero di turno nel Gruppo specialistico, in questi termini:

- il p.m. di turno "urgenza" si mantiene in contatto con la segreteria di riferimento (telefonico o telematico) e si reca in ufficio per l'adozione degli atti di competenza dal momento in cui sarà possibile assolverli;
- il p.m. di turno "ordinario" si tiene in contatto con la segreteria di riferimento (telefonico o telematico) e accede all'ufficio una sola volta per ciascun giorno di turno, possibilmente verso la fine della mattinata, per esaminare le ndr, salvo particolari urgenze;
- il p.m. di turno nel Gruppo specialistico si tiene in contatto con la segreteria di riferimento (telefonico o telematico) e, ma soltanto se il caso in ragione delle ndr pervenute, si reca in ufficio una sola volta per ciascun giorno di turno, possibilmente verso la fine della mattinata, per esaminare le ndr, salvo particolari urgenze.

Intanto, si è provveduto anche a predisporre i **turni** (*ordinario*, *urgenza*, in materia specialistica) fino alla metà del prossimo mese di luglio, previa interlocuzione tra tutti i magistrati, qui allegando le relative tabelle che non prevedono alcun mutamento di composizioni rispetto agli ordinari, automatici, criteri di distribuzione dei turni e degli affari, non essendoci stata necessità di derogarvi a fronte delle disposizioni condivise e testè indicate.

Al di fuori di questi servizi e di quelli indifferibili (adempimenti e udienze da celebrarsi ex art.83, comma 3 D.L. n.18/2020) i Sostituti Procuratori sono comunque in servizio e continueranno ad essere impegnati nello smaltimento del lavoro già introitato e dell'eventuale arretrato, nonché nello studio e nella preparazione dei fascicoli e degli affari di futura trattazione svolgendo le incombenze da casa, anche con modalità da remoto e restando reperibili telefonicamente o telematicamente.

Se del caso, i magistrati seguiranno dalla residenza e tramite gli applicativi informatici i corsi di formazione organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Tutti i magistrati (Procuratore Aggiunto compreso), infine, consumano i periodi di congedo arretrati in modo di non aver un residuo superiore ai 20 giorni alla data del 30 aprile 2020.

Il **Procuratore** e il **Procuratore Aggiunto**, oltre a coordinare, rispettivamente, i Gruppi Specialistici "*Reati contro la p.a.*", "*Criminalità economica*" (il sottoscritto), "*Reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili*", "*Reati ambientali*" e "*Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno*" (il Procuratore Agg.), continuano a svolgere il turno "urgenza", nonché, a mesi alterni, si occupano delle esecuzioni penali e dei procedimenti civili.

Il **Procuratore** è e sarà in ufficio tutti i giorni, il **Procuratore Aggiunto** limita la sua presenza quantomeno a giorni alterni o con un maggiore intervallo, mantenendo un costante flusso informativo con l'ufficio e potendo assolvere ai propri compiti di coordinamento anche da remoto, nonché lavorare sui procedimenti assegnatigli anche dalla residenza.

Disposizioni e criteri per l'uniforme esercizio della fase delle indagini preliminari, per le richieste cautelari, per le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale e per l'esecuzione della pena.

Quanto all'esercizio dell'attività di competenza di questo Ufficio e fino al termine del periodo di emergenza sanitaria assoluta (previsto attualmente al prossimo 11 maggio) mantiene efficacia quanto si era stabilito con il provvedimento del 20 marzo 2020, rimodulato nei seguenti termini, dopo l'interlocuzione da remoto tra tutti i magistrati ed anche a fronte delle intervenute linee guida elaborate dal CSM il 26 marzo 2020 e di quanto disposto dal D.L. n.23/2020.

Indicazioni generali.

Come noto, il D.L. 8 marzo 2020 n.11 non dedicava espressamente alcuna norma all'attività del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

Per questa ragione, anche prendendo spunto dalle soluzioni adottate da altri Uffici inquirenti, si erano date le indicazioni di cui al provvedimento del 10 marzo scorso, qui richiamato in allegato.

Il D.L. 17 marzo 2020 n.18 ha colmato la lacuna, rivolgendosi espressamente anche alla fase delle indagini preliminari e all'attività del pubblico ministero.

Infatti, l'art. 83, comma 22 ha abrogato gli artt. 1 e 2 del D.L.n.11/2020 e dettato una nuova disciplina, includendovi anche la fase delle indagini preliminari.

Intanto, l'art.83, comma 2, come innovato dall'art.36 D.L. n.23/2020, chiarisce che *“dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 [rectius: 11 maggio] è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.”*.

Dalla sospensione sono esclusi i casi previsti nel successivo comma 3, fra altro relativi ai

- procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
- procedimenti nei quali i termini di cui all'art.304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 (art.36, comma 2 D.L. n.23/2020);
- procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- procedimenti nei quali sono applicate misure cautelari (la norma non distingue fra misure personali e reali, né fra misure detentive e non detentive) o di sicurezza e i procedimenti di prevenzione (con misura già applicata o meno), ma soltanto qualora l'interessato o il suo difensore espressamente richieda che si proceda;
- procedimenti nei quali deve trovare applicazione la procedura di cui all'art.392 c.p.p., qualora sia necessario e urgente assumere prove indifferibili.

Tranne queste eccezioni, negli altri procedimenti opera la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto (art.83, comma 2 DL n.18/2020).

Applicando la regola della sospensione ai termini dati alle indagini preliminari discende che fino al prossimo 11 maggio 2020 sono sospesi i termini di cui agli artt. 405, 415 (termini d'indagine per indagati noti e ignoti), 406 (richiesta di proroga dei termini d'indagine), 407 (durata massima dei termini), 408 (termini per la richiesta d'archiviazione e per l'opposizione in caso di applicazione del comma 2), 415 bis (avviso conclusione indagini, termini dati alle parti e ai difensori, termini dati al p.m.) c.p.p., come è da ritenere anche quelli per l'instaurazione del giudizio immediato e il termine per ricorrere a riti alternativi (artt.453 ss.

c.p.p.), quelli per la richiesta del decreto penale (art.459 c.p.p.), così come i termini per le impugnazioni.

Sono anche sospesi fino all'11 maggio 2020 i termini di decorrenza di tutte le misure cautelari personali (custodiali e coercitive non custodiali), nonché della prescrizione:

“nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale” (art.83, comma 4; il riferimento al comma 2 consente di concludere che la sospensione opera anche nella fase delle indagini preliminari).

Di rilievo che la norma riguarda espressamente anche le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare, (a differenza del silenzio mantenuto al proposito dal D.L. n.11/2020).

Resta, però, fermo il termine massimo previsto dall'art.304, comma 6 c.p.p., in quanto non richiamato.

Con queste premesse, è necessario dare le opportune direttive e disposizioni organizzative che sappiano coniugare esigenze che potrebbero confliggere, ossia quelle inerenti al ruolo e ai doveri del pubblico ministero (artt.326, 358 c.p.p.) e quelle di emergenza sanitaria nella cui cornice il D.L. 17 marzo 2020 n.18 e l'art.36 D.L. n.23/2020 trovano sede.

Del resto, lo stesso Legislatore dell'emergenza appare consapevole, pur avendo “congelato” l'ordinario procedere, che esiste una fetta di attività urgenti da assolvere (come si argomenta dall'art.83, comma 5).

I procedimenti da celebrare in quanto di urgenza assoluta o relativa.

A decorrere dal 9 marzo 2020 e sino al successivo 11 maggio 2020 sono sospesi i termini dati anche per la fase delle indagini preliminari, indipendentemente dal reato per cui si proceda (art.83, comma 2, integrato dall'art.36, c.1 e 2 D.L. n.23/2020).

La sospensione, però, non opera:

- in caso di arresto in flagranza o fermo (anche disposto dal p.m.)
- nel caso in cui scadano i termini di cui all'art.304 c.p.p. ovvero vengano a scadere nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020
- in caso di procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione
- in caso di procedimenti a carico di persone detenute ai sensi dell'art.51 ter legge n.354/1975, salvo i casi di sospensione cautelare delle misure alternative; in caso di procedimenti in cui sono applicate misure cautelari (la norma non distingue fra misure personali e reali, né fra misure detentive e non detentive) o di sicurezza e in caso di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione o nei quali siano state disposte tali misure; in tutti questi casi, però, la sospensione non opera soltanto se l'interessato o il suo difensore espressamente richieda che si proceda.
- in caso sia necessario e urgente ai fini dell'acquisizione della prova di instaurare la procedure di cui all'art.392 c.p.p.

Occorre occuparsi di questa articolata casistica, seppur nei limiti delle competenze di questo Ufficio, dunque escludendo i casi dei procedimenti per l'applicazione o in cui sono state già applicate misure di prevenzione, essendo la competenza del Tribunale Distrettuale e della relativa Procura e valendo al proposito il relativo Protocollo a suo tempo concluso tra la Procura distrettuale e quelle del circondario, cui si rimanda.

I casi in cui la sospensione dei termini non opera *ex lege* (urgenza assoluta di procedere).

a) Arresto in flagranza e fermo (anche disposto dal p.m.).

Sul tema della libertà personale questo Ufficio ritiene di seguire i criteri orientativi elaborati dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione con nota del 1° aprile 2020, su cui si avrà modo di soffermarsi.

Si tratta, infatti, di riflessioni sulle “*opzioni che la legislazione vigente mette a disposizione del pubblico ministero per ridurre la presenza in carcere a causa della sottoposizione a misure cautelari o a pene detentive, allo scopo di contribuire alla miglior prevenzione del rischio da contagio da coronavirus durante la fase emergenziale*”.

Si tratta anche di suggerimenti che devono entrare nel nostro patrimonio comune quali utili orientamenti nelle scelte quotidiane sui provvedimenti da adottare in tema di libertà personale, soprattutto in questi momenti dominati dall'imperativo di scongiurare il più possibile l'estendersi del contagio.

Sia chiaro che le indicazioni della Procura Generale presso la Corte di Cassazione e quanto si annoterà non rappresentano una sollecitazione a non ricorrere agli strumenti cautelari a disposizione, semplicemente è necessario che anche in materia di libertà personale l'Ufficio sappia coniugare esigenze che potrebbero confliggere, ossia quelle inerenti al ruolo e ai doveri del pubblico ministero e quelle di emergenza sanitaria nella cui cornice, ad esempio, trova sede il D.L. 17 marzo 2020 n.18 che ha disposto sia la sospensione dei termini di cui agli artt.304 e 308 (art.83, c.4) sia, contestualmente, ha previsto l'ampliamento delle ipotesi di ricorso alla detenzione domiciliare (art.123).

Sul versante delle cosiddette **misure pre-cautelari** (arresto e fermo) sarà indispensabile il costante rapporto interlocutorio con la polizia giudiziaria, onde contenere all'essenziale il ricorso a queste misure, bilanciando l'esigenza di tutela della collettività e quella di contenimento del rischio del contagio.

Al di là delle facoltà e delle valutazioni proprie della polizia giudiziaria, il pubblico ministero, come da decisione condivisa da tutti i magistrati dell'Ufficio, valuterà con rigore la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.382 c.p.p. e soprattutto quelli dell'arresto facoltativo in flagranza (art.381 c.p.p.), in modo da far seguire, se il caso, l'ordine di liberazione ai sensi dell'art.121 disp.att. c.p.p.

Parimenti, sarà necessario un giudizio assai stringente sulla sussistenza degli *specifici elementi* che facciano ritenere fondato, ossia concreto e attuale, il pericolo di fuga, in caso di fermo dell'indiziato (art.384, c.1 e 3 c.p.p.).

Laddove sia necessario procedere all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo della persona non liberata ai sensi dell'art.121 disp.att.c.p.p., si valuterà se non sia possibile privilegiare la custodia dell'indagato presso il domicilio o le camere di sicurezza della p.g. (del resto, ipotesi di elezione in caso si intenda instaurare la procedura direttissima).

Qualora alla richiesta di convalida della misura precautelare si debba far seguire quella dell'applicazione di una misura cautelare, si vorrà sempre tenere in conto che la custodia cautelare in carcere deve rappresentare l'*extrema ratio*, (e in questo periodo emergenziale, per ovvie ragioni, una *ratio* ancor più *extrema*), in modo da privilegiare, se possibile, quelle altre misure che permettano di garantire le esigenze di cautela e quelle di contenimento del contagio.

Preferibile, pertanto, l'arresto domiciliare, l'obbligo di dimora; da ponderare la richiesta di applicare la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g., la cui esecuzione determina un incremento di contatti col personale della p.g., esponendolo ai conseguenziali rischi.

Il Protocollo per la celebrazione da remoto delle udienze di convalida avanti al g.i.p.

Sul tema dei procedimenti di convalida dell'arresto e del fermo e a seguito di discussione tra tutti i magistrati dell'Ufficio e di interlocuzioni con il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine

degli avvocati si è raggiunta l'intesa per la sottoscrizione del Protocollo concluso il 28 marzo 2020, con il quale è prevista la facoltà di partecipare da remoto alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo se celebrate davanti al g.i.p., riservando la procedura "ordinaria" alla presentazione dell'arrestato/fermato al giudice per la convalida e la successiva instaurazione del rito direttissimo.

In sintesi, l'intesa si fonda sulla facoltà per il difensore e il p.m. di partecipare all'udienza da remoto, in particolare lasciando alla libera scelta del difensore se decidere di prendere parte all'udienza nella stanza del giudice, ovvero nel luogo ove si trova l'assistito o da altro luogo³.

³ Questi i passaggi qualificanti:

"1. Il difensore, una volta ricevuto avviso dell'arresto, del fermo o dell'esecuzione della misura, od ancora al momento della ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza, comunicherà alla Cancelleria dell'Ufficio GIP se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove l'assistito espletterà il collegamento da remoto per la celebrazione dell'udienza e, eventualmente, se intende partecipare all'udienza anch'egli da remoto (specificando, in tal caso, l'indirizzo di posta elettronica da cui intende collegarsi). Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

2. L'ufficio GIP si terrà in contatto con la polizia penitenziaria o la polizia giudiziaria operante, nonché col difensore per gli adempimenti organizzativi necessari ai collegamenti da remoto.....

4. Le udienze di convalida e di interrogatorio di garanzia da parte dei GIP continueranno di regola ad essere tenute presso la stanza di ciascun magistrato con collegamento da remoto dell'indagato e del P.M. (laddove intenda parteciparvi) ed, eventualmente, del suo difensore (laddove scelga siffatta forma di partecipazione).

5. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato prioritariamente nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche da gran parte degli istituti penitenziari del circondario. In caso di indisponibilità tecnica di TEAMS è possibile ricorrere all'ulteriore piattaforma ministeriale "Skype for business (Lync) "

6. Il team sarà strutturato così: il proprietario del team sarà il GIP, che inserirà come membri l'indirizzo di posta elettronica sulla postazione remota dell'indagato (ovvero la casa circondariale od i comandi territoriali sopra citati), quello del P.M. e quello del difensore (laddove quest'ultimo abbia scelto di collegarsi da remoto in via autonoma).

7. In tali casi, l'udienza verrà tenuta, dunque, con la presenza nello stesso locale, oltre che del giudice e del cancelliere, del difensore (laddove preferisca comparire personalmente). Tutti i presenti parteciperanno all'udienza in modo da rispettare la distanza di sicurezza (di almeno un metro) necessaria per evitare il rischio di potenziale contagio.

Nondimeno, il difensore, laddove lo preferisca, potrà partecipare all'udienza anch'egli da remoto, unitamente al proprio assistito, recandosi presso la struttura ove si trova la persona arrestata/fermata/interrogata e comunicando preventivamente la sua intenzione in tal senso alla Cancelleria.

Infine, quale ulteriore opzione, il difensore, sempre su sua richiesta, potrà partecipare all'udienza collegandosi alla stessa da remoto, in via autonoma, con un indirizzo di posta elettronica da lui preventivamente comunicato.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore di una delle opzioni da ultimo descritte, la scelta si riterrà effettuata per la sua partecipazione personale avanti al giudice.

8. La persona arrestata/fermata/interrogata, se detenuta in carcere, sarà presente in video -collegamento dall'istituto penitenziario. Nei casi di custodia della persona arrestata/fermata/interrogata presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., l'ufficio GIP, ricevutane comunicazione dal pubblico ministero, indicherà al difensore la sede dell'ufficio o del reparto o ufficio di polizia giudiziaria prescelto per la video - conferenza, presso il quale la persona arrestata/fermata verrà, di regola, autorizzata a recarsi senza scorta per celebrare l'udienza da remoto.

9. Ciascun magistrato addetto all'ufficio GIP, laddove possibile nel caso concreto, provvederà a fissare le udienze di cui si tratta con le modalità sopra sommariamente descritte, precisando nel provvedimento le modalità attuative delle stesse, con l'indicazione del luogo, diverso dal Tribunale, ove verrà attivato il collegamento da remoto con l'indagato ed anche con la previsione che il difensore possa conferire da remoto con il proprio cliente in via riservata attraverso il mezzo telefonico (già a partire da 15 minuti prima dell'inizio della celebrazione dell'udienza) e con l'avviso rivolto al difensore che quest'ultimo dovrà comunicare con congruo anticipo la sua eventuale intenzione di partecipazione all'udienza unitamente all'assistito, negli stessi locali.

10. Il giorno dell'udienza il GIP ed il suo Cancelliere avvieranno l'udienza telematica dall'ufficio del Giudice, il quale inviterà le parti in collegamento da remoto a partecipare.

Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza da remoto (PM, indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

11. Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso l'indagato).

12. Le parti dichiareranno a verbale: 1) di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.) 2) laddove intervengano da remoto in via autonoma, di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate.

13. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

14. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

Per quanto riguarda questo Ufficio e a seguito di approfondita discussione tra tutti i magistrati, mentre la partecipazione da remoto alle udienze di convalida avanti al g.i.p. è lasciata alla discrezionalità di ogni pubblico ministero, anche considerando che la disciplina legislativa non prevede la presenza obbligatoria dell'inquirente, invece, relativamente alla presentazione dell'arrestato/fermato avanti al Tribunale per la convalida e la successiva instaurazione del rito direttissimo l'orientamento condiviso e comune è di procedervi quale ipotesi residuale.

Depongono per questo orientamento sia il dato statistico, che limita il ricorso al rito direttissimo ad una casistica assai limitata rispetto all'udienza di convalida avanti al gip, nonché le difficoltà tecniche, connaturate alla naturale capacità dell'attuale rete informatica, che si sono riscontrate per celebrare da remoto le relative udienze anche già nel solo caso in cui a distanza partecipi esclusivamente l'arrestato/fermato.

b) I termini di cui all'art.304 c.p.p.

L'art. 83, c.3 lett b) D.L. n.18/2020, prevede che il rinvio *ex lege* e la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto e dei termini di prescrizione e cautelari (art.83, c.1,2 e 4) dal 9.3.2020 al 15.4.2020 non operano *“nei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art.304 c.p.p.”*.

Appare fondato sostenere che la norma si riferisce ai procedimenti nei quali, prima della sospensione *ex lege*, era già intervenuto uno dei provvedimenti di sospensione dei termini cautelari di cui all'art.304 c.p.p., in quanto la norma esplicitamente stabilisce che la sospensione dei termini in ragione dell'emergenza da coronavirus non trova applicazione e pertanto, è chiaro che il termine in scadenza ex art.304 c.p.p. vada calcolato come determinato da altri fattori (ossia i casi di cui di cui all'art.304 c.p.p.).

Del resto, l'art.83 c.3 lett. b) fa riferimento all'art.304 c.p.p. nella sua interezza, senza limitarne il richiamo al comma 6, il quale prevede il limite massimo di sospensione dei termini cautelari custodiali.

L'art.36, comma 1 DL n.23/2020 proroga la sospensione dei termini dal 15 aprile all'11 maggio 2020:

“Il termine del 15 aprile previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente, il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 del decreto-legge n. 18 del 2020.”

A sua volta, il comma 2 dell'articolo prevede che:

“La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.”

15. Il difensore potrà trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e all'ufficio GIP mediante trasmissione per posta elettronica. Il difensore potrà altresì conferire in via riservata con il proprio assistito attraverso la messa a disposizione di una linea telefonica riservata tra l'assistito e l'utenza indicata dal difensore, già a partire da circa 15 minuti prima dell'inizio dell'udienza.

16. L'applicativo Teams, tramite lo strumento FILE, posto in alto a destra dello schermo relativo alla riunione, consentirà al difensore di trasmettere documentazione rilevante la posizione del proprio assistito. Analogamente, l'espletamento dell'interrogatorio, il difensore potrà trasmettere al pubblico ministero la documentazione eventualmente citata nel corso dell'atto trasmettendola all'indirizzo di posta elettronica della segreteria di quest'ultimo. In tal caso, il medesimo difensore avrà cura di richiedere una ricevuta di consegna e di lettura del messaggio di posta elettronica da parte della segreteria del pm.

17. Su richiesta delle parti, al termine dell'udienza il GIP darà lettura del verbale redatto, anche eventualmente mostrandolo da remoto, in formato WORD, mediante la condivisione dello schermo con i partecipanti alla riunione. Il cancelliere darà atto nel verbale che le parti collegate da remoto sono nell'impossibilità di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'art. 137 comma 2 C.p.p....”

Resta da chiarire che significhi la norma in questione, ossia di imporre la trattazione dei procedimenti nei quali nei sei mesi calcolati dall'11 maggio 2020 vengano in scadenza i termini dell'art.304 c.p.p.

E' noto che il comma 2 dell'art.36 ha recepito gli allarmi di alcuni uffici giudiziari avanti ai quali sono in corso processi per delitti di criminalità, nel corso dei quali sono stati emessi provvedimenti di sospensione dei termini custodiali ex art.304, commi 1,2,4 c.p.p..

Ed infatti, trovando applicazione il disposto di cui all'art.83, c.3 ultima parte DL n.18/2020 e la previsione che i procedimenti si sospendano anche in presenza di misure custodiali tranne che l'interessato o il difensore espressamente richiedano di procedere, questa facoltà di lasciare agli imputati la decisione se procedere o mantenere la sospensione fino al 15 aprile 2020, comportava il rischio che dopo tale data riprendessero troppi processi con scadenze ravvicinate del limite massimo di cui all'art.304, c.6 c.p.p.

Intanto, l'art.36, c.2 ripropone la precedente dizione dell'art.83, c.3 lett b)

La sospensione non opera *“nei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art.304 c.p.p.”* (art.83, c.3 lett.b)

La sospensione non si applica *“ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.”* (art.36, c.2).

Entrambe le norme non prendono in considerazione la sospensione disposta a causa del coronavirus, se non per escluderne l'operatività.

La seconda disposizione (art.36, c.2) si limita, rispetto alla prima, ad estendere l'ambito di non operatività della proroga della sospensione dei termini per il nuovo periodo dal 16 aprile all'11 maggio non solo ai procedimenti nei quali quegli stessi termini scadono nel periodo di sospensione *ex lege* da emergenza Covid-19, ma anche per quelli in cui i termini scadano nei successivi 6 mesi dall'11 maggio (11 novembre 2020).

Entrambe le norme richiamano l'art.304 c.p.p. nella sua interezza.

Le uniche differenze:

- ai sensi dell'art.83, c.3 lett b) D.L. n.18/2020 i procedimenti nei quali i termini sono stati prorogati ex art. 304 c.p.p. e per i quali era fissata udienza fra il 9.3.2020 e il 15.4.2020 avrebbero dovuto essere celebrati senza necessità di richiesta dell'imputato o del suo difensore solo se i termini custodiali scadevano nel periodo di proroga.
- ai sensi dell'art.36, c.2 D.L. n.23/2020 la proroga della sospensione dal 15/4 all'11/5 non opera per a) i procedimenti nei quali i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nel periodo di sospensione; b) per i procedimenti nei quali quegli stessi termini scadono nei sei mesi successivi all'11.5.2020.

Non appare, pertanto, fondato sostenere che l'art.36, c.2 in esame preveda un limite generale del termine custodiale pari al doppio del termine di fase per qualsiasi procedimento⁴.

Questa soluzione, infatti, contrasta con il dato letterale in quanto l'art, 36 richiama l'intera disposizione dell'art.304 c.p.p. e non soltanto il comma 6 (nel quale sono stabiliti i limiti massimi di custodia).

Tale soluzione, inoltre, comporta che tutti i procedimenti per cui è stata adottata la misura custodiale entro l'11 maggio 2020 e che prevedano un termine di fase di 3 mesi dovrebbero essere celebrati subito dopo l'11 maggio, così come tutti i procedimenti in cui la misura è stata applicata da prima e fino al dicembre 2019 e che prevedano un termine di fase custodiale di 6 mesi.

⁴ L'unico riferimento ai termini delle indagini preliminari contenuto nell'art. 304 c.p.p. è quello di cui al comma 6, nel quale si richiamano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 303 c.p.p.. In particolare, il comma 2 dell'art. 303 c.p.p. riguarda i rari casi di regresso alla fase precedente nei quali il termine di fase decorre nuovamente per intero.

Secondo la stessa interpretazione, i procedimenti per gravi delitti (i cui termini custodiali di fase preliminare prevedono da 1 anno) non denoterebbero queste urgenze.

Per tutti gli altri procedimenti in cui non siano stati adottati provvedimenti di sospensione dei termini cautelari ex art. 304 c.p.p., devono trovare applicazione le regole generali previste dalla legislazione di emergenza (art.83, c.1.2.4 DL n.18/2020 e 36 DL n.23/2020):

- *ex lege* sospensione di tutti i termini (anche custodiali che di prescrizione) dal 9 marzo all'11 maggio (totale gg. 64);
- dal 12 maggio al 30 giugno (altri 50 gg.; per un totale complessivo di 114 gg. tra il 9.3.2020 e il 30.6.2020) la sospensione dei termini presuppone il provvedimento del capo ufficio di rinvio delle udienze (artt.83, c.6,7 DL n.18/2020).

c) I procedimenti relativi alle richieste di applicazione della misura di sicurezza detentive.

Al proposito non emerge l'esigenza di particolari disposizioni e il procedimento sarà seguito dal pubblico ministero assegnatario.

d) I casi di ricorso alla procedura di cui all'art.392 c.p.p.

Anche in questo caso non opera la sospensione dei termini, purché si tratti di assumere *prove indifferibili*.

E' previsto, oltre all'attivazione del pubblico ministero o del difensore, il vaglio del giudice sull'urgenza del procedere, da esercitare con provvedimento motivato (art.83, c.3, lett c, DL n.18/2020).

Non si potrà, pertanto, ricorrere alla procedura dell'incidente probatorio indifferentemente per tutte le ipotesi previste, essendo consentito, in via eccezionale, solo nei casi in cui si manifesti concretamente il pericolo della dispersione della prova.

Sarà, pertanto, da valutare situazione per situazione se, non ricorrendo all'incidente probatorio, la prova sarà irrefutabilmente persa in modo da non poter essere acquisita successivamente, perché non più *in rerum natura* o non più utilmente acquisibile (ad esempio, perché il testimone è destinato a diventare infermo per patologia inarrestabile e perderà la capacità a testimoniare; ovvero il testimone potrà ancora essere esaminato in futuro, ma è attualmente esposto a promessa di denaro onde, poi, non deponga).

E' da ritenere che tra i casi di assunzione di prove indifferibili rientrino quelli previsti dall'art.393 c.1 bis c.p.p., per la particolare vulnerabilità delle persone interessate le cui dichiarazioni devono essere al più presto acquisite in contraddittorio (anche per evitare il fenomeno della *vittimizzazione secondaria*).

I casi in cui la sospensione dei termini non opera se l'interessato o il difensore richiama di procedere (urgenza relativa di procedere).

In caso siano applicate misure cautelari o di sicurezza nel corso dell'indagine preliminare, la sospensione dei termini non opera qualora l'interessato o il difensore chieda espressamente di procedere.

L'argomento è particolarmente delicato in quanto, se non interviene l'espressa richiesta di procedere da almeno uno dei legittimati, i termini di cui agli artt.303 e 308 c.p.p. sono sospesi fino al prossimo 11 maggio 2020 (art.83, commi 2 e 4 DL n.18/2020).

Senza dubbio il pubblico ministero non potrà rivolgere al giudice la richiesta, laddove il procedimento sia nella fase processuale.

In ogni caso, soprattutto quando il procedimento sia ancora nella fase delle indagini preliminari, si ritiene che il pubblico ministero possa prendere contatto, se non con il diretto interessato, certamente con il difensore, onde verificare se esiste l'intenzione di chiedere espressamente di procedere.

Ed infatti, si deve considerare che l'indagine preliminare condotta dal pubblico ministero potrebbe essere ormai conclusa o prossima alla definizione e che l'interessato e il difensore potrebbero non esserne legittimamente a conoscenza, in modo che, non chiedendo di procedere, il procedimento resterebbe in una fase di stallo invero ingiustificata, con conseguente sospensione dei termini cautelari.

Pertanto, secondo quanto concordato a seguito di interlocuzione tra tutti i magistrati dell'Ufficio e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, si prevede che il pubblico ministero prenda contatto con i difensori delle persone nei cui confronti sono state disposte e applicate misure cautelari al fine di verificare se esistano le condizioni per una formale richiesta di procedere da parte dei legittimati, sia quando il procedimento penda ancora nella fase delle indagini preliminari sia quando già l'azione penale sia stata esercitata, con udienza avanti al giudice fissata o meno (è il caso della richiesta di rinvio a giudizio o della richiesta di giudizio immediato, ad esempio).

Eguale si opererà in caso di misure di sicurezza non detentive già applicate (per i procedimenti con richiesta di misure di sicurezza detentive o in cui già siano state applicate la procedibilità prescinde dalla dichiarazione dell'interessato o del difensore).

Quanto ai procedimenti relativi a persone detenute in espiazione di pena si rimanda al paragrafo dedicato.

I procedimenti nella fase delle indagini preliminari per cui opera la sospensione dei termini.

Salvo eccezioni, i termini dati per il compimento di qualsiasi atto nella fase delle indagini preliminari, nonché il corso della prescrizione e i termini di cui agli artt.303 e 308 c.p.p. sono sospesi dal 9 marzo e fino al prossimo 11 maggio 2020 (artt.83, c. 1, 2, 4 D.L. n.18/2020 e art.36, c.1 D.L. n.23/2020).

Ed infatti, l'eventuale proroga di sospensione fino al 30 giugno 2020 è condizionata al provvedimento che il Presidente del Tribunale potrà assumere ai sensi dell'art.83, c.6 e 7 lett.g) D.L. n.18/2020, prevedendo il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo quelle inerenti ai procedimenti da obbligatoriamente celebrare (di cui al comma 3 lett.a, b, c).

Dunque, si tratta di disposizioni che potranno avere efficacia dopo il periodo di sospensione *ex lege* dei procedimenti, ossia dopo l'11 maggio 2020.

Inoltre, resta dubbio che il provvedimento del Presidente del Tribunale, facoltativo e non obbligatorio e da assumere a seconda della situazione sanitaria in cui l'ufficio versa, riguardando (anche) la possibilità di disporre il rinvio delle udienze e, pertanto, presupponendo l'esistenza di procedimenti per cui l'udienza era già prevista nel periodo 11.5.2020-30.6.2020 (in specie: udienze avanti al gip/gup; udienze dibattimentali; udienze avanti al Tribunale del Riesame), possa comportare la sospensione anche dei termini dati per le indagini preliminari.

Quanto all'attività strettamente inerente alla fase delle indagini preliminari appare opportuno distinguere tra attività ordinaria e attività d'urgenza.

Attività ordinaria.

Pur nella sospensione dei termini si potrà procedere al compimento di tutti gli atti che non presuppongono la partecipazione dell'indagato e l'avviso al difensore ovvero di terze persone. Se, infatti, l'obiettivo della legislazione d'emergenza consiste nell'evitare il più possibile le occasioni di "socialità giudiziaria", sarà consentita solo quella attività investigativa che non le presupponga.

Pertanto, non sarà permesso di compiere atti di indagine che prevedono la presenza di terze persone, esemplificando:

1) non sarà permesso di compiere gli atti d'indagine che prevedono la partecipazione della persona indagata, l'avviso e l'eventuale partecipazione del difensore;

2) non sarà permesso l'esame di persone informate sui fatti;

3) non sarà permesso il conferimento degli incarichi di cui all'art.359 c.p.p. se non con modalità da remoto e purchè non prevedano la partecipazione di terze persone agli accertamenti da svolgere;

4) tutti i magistrati cureranno di sospendere, ovvero di non procedere e, se il caso, di revocare, ogni atto di indagine che implichi la presenza di terze persone nei locali della Procura e, parimenti, sospenderanno o revocheranno le eventuali deleghe in tal senso rilasciate alla polizia giudiziaria sia delle Aliquote in servizio presso questo Ufficio che operante sul territorio nazionale;

5) le interlocuzioni che ordinariamente avvengono tra l'Autorità Giudiziaria e la polizia giudiziaria intercorreranno esclusivamente da remoto, ossia mediante ricorso alla posta elettronica ovvero altri applicativi informatici e telematici, mentre si è già disposto che il personale di polizia giudiziaria limiterà l'accesso ai locali di questo Ufficio solo quando sia indispensabile comunicare di persona con il pubblico ministero, provvedendo a prendere preventivo contatto con quest'ultimo onde concordare l'incontro;

6) il personale delle Aliquote di polizia giudiziaria di questo Ufficio, in ogni caso, non procederà alle attività d'indagine delegate qualora necessariamente contemplino la partecipazione di terze persone; eventuali acquisizioni di documenti o accertamenti presso enti o istituzioni potrà avvenire solo con modalità da remoto (l'esecuzione di decreti di perquisizione e di sequestro rientrano nelle attività d'urgenza di cui *infra*).

Al contrario, non si ravvisa divieto di compiere gli atti che non presuppongono la presenza di terze persone e che, pertanto, il magistrato o il personale delle Aliquote di p.g. possano compiere "in solitudine", quali per il magistrato, per esempio, le richieste di archiviazione, gli atti di esercizio dell'azione penale; per la p.g., per esempio, l'esame di tabulati telefonici, la redazione di annotazioni riepilogative.

Il rilievo vale, in particolare, quando si tratti di compiere quelle attività che tornino a favore della persona indagata (art.326 c.p.p.) e che potrebbero definire prontamente a suo favore il procedimento.

In ogni caso, si dovrà pur sempre tenere conto della sospensione dei termini e, pertanto, valutare se sia il caso o meno di procedere all'atto nel caso in cui comporti notificazioni di comunicazioni e avvisi con concessione di termini ai destinatari per esercitare eventuali facoltà, posto che, in queste evenienze, i termini restano sospesi e posto che la procedura della notificazione della comunicazione non sempre può eseguirsi telematicamente, come nel caso del ricorso al SNT per le notificazioni ai difensori.

Talora, infatti, l'atto deve essere notificato all'indagato ovvero alla persona offesa (è il caso della richiesta di archiviazione ai sensi dell'art.408, comma 2 c.p.p.).

Vero che l'art.83, commi 13, 14 e 15 D.L. n.18/2020 ha stabilito che le comunicazioni e avvisi diretti all'indagato che abbia nominato un difensore di fiducia siano trasmessi alla pec di quest'ultimo, tramite il SNT, presso il quale il primo viene *ex lege* domiciliato con

disposizione eccezionale e derogatoria dell'ordinaria disciplina, anche laddove avesse già provveduto a dichiarare un domicilio o ad eleggerlo altrove ai sensi dell'art.161 c.p.p.

Ed egualmente la norma dispone quanto alle altre parti, segnatamente la persona offesa, in caso abbiano nominato un difensore (del resto, già l'art.33 disp.att.c.p.p. prevede la domiciliazione della persona offesa presso il difensore nominato).

Tuttavia, la mancanza di un difensore di fiducia comporta l'applicazione della disciplina ordinaria sia per l'indagato che per la persona offesa, conseguentemente rendendosi necessaria una procedura che coinvolge l'interlocuzione diretta tra persone (UNEP, indagato, persona offesa).

Pertanto, sia la disciplina sulla sospensione dei termini sia la necessità di non dare occasione di diffusione del contagio suggeriscono di evitare le attività ordinarie del p.m. che presuppongono l'intervento di terze persone ed altrettanto quelle che, pur potendosi svolgere senza il coinvolgimento di terzi, implicano poi la necessaria notificazione dell'atto per consentire l'esercizio di diritti e facoltà dati ai destinatari.

Su quest'ultimo aspetto, ossia redazione di atti che implicano la successiva notificazione alle altre parti consentire l'esercizio di diritti e facoltà dati ai destinatari, si è interloquito con i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo.

All'esito, si è concordato che, pur nella sospensione dei termini e al fine di consentire anche nel periodo emergenziale una, benché minima, attività ordinaria dell'Ufficio:

- nel caso in cui la persona sottoposta ad indagini abbia nominato un difensore di fiducia, essendo *ex lege* domiciliato presso quest'ultimo (art.83, comma 13 DL n.18/2020), si potrà procedere a notificare l'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p., pur restando i termini sospesi, indicando nell'avviso che il difensore potrà prendere telematicamente contatto con la Segreteria per concordare data e orario nel quale consultare il fascicolo e estrarre la copia degli atti, con facoltà di far pervenire telematicamente memorie e richieste istruttorie (queste ultime eseguibili alla ripresa della decorrenza dei termini);
- nel caso in cui la persona offesa abbia nominato un difensore ed esercitato la facoltà di cui all'art.408, comma 2 c.p.p., si potrà procedere a notificare l'avviso della richiesta di archiviazione (che sarà allegata), pur permanendo la sospensione dei termini, indicando nell'atto che il difensore avrà facoltà di prendere telematicamente contatto con la Segreteria per concordare data e orario nel quale consultare il fascicolo e estrarre la copia degli atti.

Salvo, dunque, i casi di urgenza (di cui *infra*), fino all'11 maggio 2020 è consentito svolgere tutte le attività ordinarie che non coinvolgano terzi.

E' altrettanto consentito di predisporre tutti quegli atti che, pur non coinvolgendo altri al momento della realizzazione, tuttavia debbano essere portati a conoscenza di terze persone ma, in questi casi, non sarà assolutamente opportuno, sia per la sospensione dei termini sia per ovvie ragioni di contenimento del contagio, procederne alla notificazione, tranne nei casi in cui l'indagato o la persona offesa abbiano provveduto a nominare un difensore di fiducia e come da accordi intervenuti con il COA di Cuneo.

Le attività ordinarie *consentite* non necessariamente devono compiersi in ufficio e, pertanto, possono eseguirsi alla residenza, in conformità alle indicazioni date che limitano l'obbligo di presenza in ufficio alle attività indifferibili.

Attività urgenti.

Se appare consono all'emergenza sanitaria prevedere una stasi degli atti d'indagine ordinari che implicano rapporti tra le persone per contrastare il diffondersi dell'epidemia, tuttavia devono essere consentite le attività urgenti che egualmente presuppongono contatti con terze

persone ma che rendono indifferibile l'intervento del pubblico ministero (e della polizia giudiziaria) per l'acquisizione di evidenze essenziali per formazione della prova (l'ipotesi, ad esempio, di cui all'art.360 c.p.p.).

Si tratta, allora, di bilanciare ragionevolmente gli interessi in gioco, facendo prevalere quelle attività d'indagine che, seppur confliggenti con l'esigenza di contenere la diffusività del contagio, siano concretamente idonee a interrompere delitti in essere ovvero ad acquisire elementi probatori che senza l'intervento immediato andrebbero irrimediabilmente dispersi.

In questi casi costituiranno un valido riferimento i criteri di cui all'art.392 c.p.p. che potranno orientare nell'assumere la decisione di qualificare urgente, o meno, l'atto che s'intenderebbe compiere (ovviamente, se l'atto da compiere è urgente per assumere prove indifferibili si procederà, come già rilevato, ai sensi dell'art.392 c.p.p.).

Risolvendosi in una valutazione certamente onerosa per il magistrato e carica d'assunzione di responsabilità, prima di procedere all'atto il magistrato vorrà consultare il Procuratore, per ottenerne l'assunzione diretta della responsabilità.

Per orientarsi nella decisione dell'urgenza dell'atto, è necessario riempirne di concretezza il significato, determinandosi a procedere se un'astensione danneggiasse senza rimedio gli interessi da tutelare nell'ambito del procedimento (ad esempio dell'indagato o della persona offesa o della collettività) e comunque se, si ribadisce, non agendo si disperdessero senza rimedio evidenze essenziali per la formazione della prova.

Pertanto, esemplificando, si ritiene che

- il pubblico ministero possa procedere **agli atti di cui all'art.364 c.p.p.**, i quali prevedono la notificazione dell'invito a presentarsi e l'avviso al difensore (ossia interrogatorio, ispezione, individuazione di persona o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta a indagini), qualora ricorrano le condizioni di urgenza che rendono l'atto indifferibile per l'acquisizione del materiale probatorio nei termini sopra espressi e tenendo come criterio orientativo quello di cui all'art.392 c.p.p., nonché quello di cui allo stesso art.364, comma 5 c.p.p.

Proprio per bilanciare l'interesse di giustizia perseguito svolgendo l'atto con quello di contenere la potenziale diffusione del contagio, il 2 aprile 2020 si è sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo il "**Protocollo d'intesa per la celebrazione degli interrogatori del PM nei confronti di detenuti e di persone sottoposte a misura cautelare**" di cui *infra*.

- altrettanto possa procedere **all'esame di persone informate sui fatti** (compresa la persona offesa) quando, pur non configurandosi i casi previsti dall'art.392 c.p.p. (altrimenti dovrebbe instaurarsi la relativa procedura d'incidente probatorio), l'audizione sia indispensabile per tutelare acquisizioni probatorie urgenti, per predisporre eventuali tutele alla persona offesa, per richiedere misure cautelari (tipico l'esempio delle indagini in materia di reati di cui alla legge n.69/2019, c.d. "codice rosso", che, in astratto, sono caratterizzate dall'urgenza, salvo le valutazioni in concreto e secondo i criteri di cui al provvedimento 8.8.2019).

Anche in questi casi, l'atto, ove possibile, sarà assunto da remoto, disponendosi che la persona interessata si rechi presso uno dei Comandi di polizia giudiziaria territoriali che siano dotati di postazioni per il collegamento da remoto con l'ufficio del pubblico ministero mediante l'applicativo Microsoft Teams che prenderà il nome dell'atto da compiersi, ovvero " n. R.G.N.R. ESAME DI PERSONA INFORMATA SUI FATTI ". Il pubblico ministero provvederà, altresì, ad inserire nel team l'indirizzo e-mail della postazione dell'ufficiale di polizia giudiziaria sita nell'ufficio o nella caserma indicati nell'invito alla persona informata sui fatti comparire, cui quest'ultima accederà nel rispetto delle norme pratiche ivi adottate per evitare il contagio da COVID - 19. Le forze dell'ordine assicureranno, anche mediante prove tecniche con l'ufficio di Procura, il funzionamento della postazione. Ove ci sia

necessità della presenza di un interprete, l'invito e la partecipazione al team dell'interprete medesimo seguirà la stessa procedura prevista per la partecipazione del difensore e già indicata. L'atto sarà videoregistrato e nel relativo verbale il p.m. darà atto dell'impossibilità della sottoscrizione della persona esaminata.

In tutte queste evenienze sarà necessario che, prima di procedere, il pubblico ministero esprima le ragioni che rendono urgente il compimento dell'atto motivandole, in analogia con quanto previsto dall'art. 2 legge 7 ottobre 1969 n. 742 e informi il Procuratore, il quale assumerà direttamente la responsabilità.

Come rilevato, l'art.83, comma 4 dispone che *“nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione”*, nonché *“i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale”*.

Il riferimento al comma 2 non lascia dubbi sul fatto che tale sospensione operi anche nella fase delle indagini preliminari.

Mentre è espressamente previsto che la sospensione non operi se l'interessato o il difensore chieda che si proceda, altrettanto non è stabilito se il p.m. intenda svolgere attività d'indagine ritenuta urgente.

Tuttavia, proprio la previsione per cui, se l'indagato o il difensore non chiedano espressamente che si proceda, i termini cautelari (riferiti a misure custodiali o coercitive non custodiali) restano sospesi potrebbe far assumere all'atto il carattere dell'urgenza qualora il p.m. debba/possa compiere un atto prodromico a una richiesta di revoca o di attenuazione della misura anche se sia necessario coinvolgere la presenza di terze persone.

E dunque, mentre gli atti in questione, qualora non presuppongano l'intervento di terze persone potranno sempre essere posti in essere rientrando nell'ordinaria investigazione, quelli che esigano la partecipazione dei terzi (ad esempio, l'assunzione di informazioni da una persona essenziale per una richiesta di revoca o di attenuazione della misura cautelare), assumendo il carattere dell'urgenza, potranno svolgersi se adeguatamente motivati e con l'assenso del Procuratore.

In questi casi, infatti, si ritiene che nel bilanciamento di interessi tra quello alla libertà personale e quello di contenimento del rischio del diffondersi del contagio, il primo debba prevalere sul secondo, in quanto rappresenta una concreta e attuale limitazione di un diritto tutelato dalla Costituzione rispetto ad un rischio del realizzarsi di un evento.

Richieste di applicazione di misure cautelari.

Tra le attività urgenti si annoverano anche le **richieste di misure cautelari** (artt. 303 e 308 c.p.p., reali di cui all'art.321 c.p.p.).

Riguardo alle richieste cautelari personali si raccomanda che la scelta della misura sia orientata tenendo conto delle considerazioni espresse dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella nota del 1° aprile 2020, cui già si è fatto cenno.

Del resto, se lo scopo della normativa d'emergenza è di evitare al più possibile le occasioni di diffusione del contagio conseguenti alle riunioni, è necessario che si adotti un'interpretazione stringente dei criteri che devono orientare nella scelte delle misure cautelari personali.

Viene, dunque, in conto da considerare che *“nell'ambito residuale di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, già significativamente ristretto dalla legge n.47/215, sono delineate situazione soggettive di inapplicabilità della misura, fondate su ragioni di età, familiari e di salute, superabili solo in presenza di motivata eccezionalità delle esigenze cautelari”* (cfr.nota 1° aprile 2020, Proc. Gen. presso Cass.).

Questi parametri ai quali ancorare la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere devono trovare una valutazione ancor più stringente nel momento dell'emergenza epidemiologica, la quale potrebbe significativamente costituire il motivo di non ricorrere a questa misura per ragioni di tutela della salute (tanto del singolo, quanto pubblica).

Come si è già annotato, le indicazioni della Procura Generale presso la Corte di Cassazione e quanto si osserva non rappresentano una sollecitazione ai magistrati a non ricorrere agli strumenti cautelari a disposizione, ovvero a chiedere revoche delle misure in atto, semplicemente è necessario che anche in materia di libertà personale l'Ufficio sappia coniugare esigenze che potrebbero confliggere, ossia quelle inerenti al ruolo e ai doveri del pubblico ministero e quelle di emergenza sanitaria nella cui cornice, ad esempio, trova sede il D.L. 17 marzo 2020 n.18 che ha disposto la sospensione dei termini di cui agli artt.304 e 308 (art.87) e che, contestualmente, ha previsto l'ampliamento delle ipotesi di ricorso alla detenzione domiciliare (art.123).

Pertanto, soprattutto in questi momenti i magistrati dovranno ricorrere alla richiesta di applicazione della custodia in carcere quale *extrema ratio*, limitandola ai delitti di particolare espressione di pericolosità sociale non altrimenti contenibile, quali quelli per cui la pericolosità sociale è presunta anche solo relativamente e quelli di cui alla normativa sui reati di violenza di genere e in danno di personale vulnerabili, nonché in ogni caso in cui il ricorso ad altre misure non consenta assolutamente di garantire le esigenze di cui all'art.274 c.p.p.

Nella gradualità della scelte delle misure da richiedere, inoltre, si vorrà preferire al carcere, ove possibile quanto alle esigenze di tutela della collettività e della vittima e ove praticabile, quella degli arresti domiciliari o nei luoghi di cui all'art.284 c.p.p.

Altrettanto adeguata alle attuali esigenze emergenziali la richiesta di obbligo di dimora e quella del divieto di avvicinamento.

Parimenti, si ribadisce che è da ponderare con particolare attenzione la richiesta di applicare la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g., la cui esecuzione determina un incremento di contatti col personale della p.g., esponendolo ai conseguenziali rischi.

Relativamente all'esecuzione dell'ordinanza cautelare e agli adempimenti successivi, si richiama il contenuto del già esaminato Protocollo concluso con il Tribunale e il COA cuneese per lo svolgimento in modalità da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del fermo avanti al g.i.p., posto che l'accordo prevede che con tali modalità si possa procedere anche all'**interrogatorio di garanzia** di cui all'art.291 c.p.p. (v. *supra*).

Infine, rientrano tra gli atti urgenti, per definizione, le **intercettazioni**, le **perquisizioni**, i **sequestri** e gli **accertamenti ai sensi dell'art. 360 c.p.p.**

Quanto all'**intercettazione**, la procedura potrà essere realizzata senza necessità di contatti con terze persone, disponendosi che il pubblico ministero trasmetterà telematicamente i provvedimenti esecutivi alla polizia giudiziaria incaricata delle operazioni.

Le **perquisizioni**, i **sequestri** e gli **accertamenti tecnici irripetibili** di cui all'art.360 c.p.p. astrattamente rientrano nella categoria degli atti urgenti.

Nell'attuale emergenza sanitaria, quando l'esecuzione di questi atti preveda il coinvolgimento di terze persone si dovrà sempre valutare nel concreto che sussista la situazione di urgenza del procedere, applicando i criteri che consentono di ritenere urgente l'atto nei termini già indicati (ossia applicando a titolo orientativo i parametri di cui all'art.392 c.p.p. relativamente alla necessità di intervenire per non disperdere irrimediabilmente la prova).

Il Protocollo sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati relativo alla possibilità di eseguire da remoto gli interrogatori nella fase delle indagini preliminari e qualora l'atto sia urgente ed indifferibile.

Proprio sul presupposto che talora sia necessario procedere con urgenza all'interrogatorio dell'indagato al fine ora di acquisire elementi a favore che potrebbero determinare il pubblico ministero a richiedere l'archiviazione del procedimento o a rivolgersi al giudice per la revoca o la modificazione della misura cautelare in atto, il 2 aprile 2020 è stato sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il Protocollo che permette di eseguire da remoto gli interrogatori nella fase delle indagini preliminari e qualora l'atto sia urgente ed indifferibile.

Si prevede che:

1. Gli interrogatori di persona sottoposta a misura cautelare custodiale degli arresti domiciliari o ad altra misura cautelare non custodiale saranno tenuti in video - collegamento, mediante il programma Microsoft Teams, che consente la creazione di una stanza virtuale equiparabile all'ufficio del pubblico ministero quale luogo fisico dell'interrogatorio.

2. La persona che richieda o comunque debba essere sottoposta ad interrogatorio ai sensi dell'articolo 64 c.p.p. verrà collegata alla stanza virtuale creata dal programma Teams nelle seguenti modalità: ove la persona sia sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari o sia gravata da altra misura cautelare non custodiale, la stessa verrà invitata a recarsi presso la sede dell'ufficio di polizia giudiziaria o del reparto delle forze dell'ordine prescelto per la video – conferenza (che metterà a disposizione la postazione secondo l'allegato elenco 1), ove la stessa persona sia detenuta in carcere, il video - collegamento verrà instaurato presso un'apposita postazione dell'istituto penitenziario (di cui all'allegato elenco 2).

3. L'avviso della data e dell'ora di celebrazione dell'interrogatorio verrà data nei seguenti modi. Il difensore riceverà tale comunicazione dal Pubblico Ministero con notifica mediante il sistema SNT sul proprio indirizzo di posta elettronica certificata; il documento notificato recherà l'indicazione "Invito a presentarsi per rendere interrogatorio" secondo il dettato degli artt. 364, 370, 375 c.p.p.

L'indagato riceverà comunicazione dell'avviso a comparire mediante la polizia giudiziaria all'uopo incaricata dal pubblico ministero, anche tenendo conto del territorio di residenza e del reparto incaricato della sorveglianza sull'esecuzione e sul rispetto del dettato dell'ordinanza cautelare, ponendo in essere ogni cautela del caso al fine di evitare forme di contagio da COVID-19.

La segreteria del pubblico ministero provvederà, altresì, a contattare il difensore anche telefonicamente, al fine di sincerarsi dell'avvenuta ricezione dell'invito a comparire.

Non appena il difensore avrà ricevuto tale comunicazione, dovrà aver cura di rispondere tramite e – mail (da inviare all'indirizzo di posta elettronica della segreteria del pubblico ministero precedente, disponibile sul sito <http://www.procura.cuneo.it/>) confermando la propria disponibilità, indicando se ed in che misura potrà essere necessaria la partecipazione di un interprete per l'interrogatorio del proprio assistito straniero, nonché precisando l'indirizzo e-mail di posta elettronica ordinaria (non certificata) sul quale potrà essere contattato per la realizzazione dell'interrogatorio mediante la cosiddetta Stanza virtuale.

4. Il p.m. chiederà al Giudice per le indagini preliminari, che ha emesso l'ordinanza cautelare, l'autorizzazione nei confronti dell'indagato agli arresti domiciliari di potersi recare senza scorta presso luogo di collegamento virtuale od ad allontanarsi dal luogo di dimora, ove quest'ultimo sia diverso dal luogo di esecuzione del relativo obbligo.

5. Il difensore parteciperà all'udienza da remoto mediante collegamento dal proprio studio legale o dal proprio domicilio. Il pubblico ministero condurrà l'interrogatorio mediante collegamento assicurato dall'ufficio della Procura della Repubblica.

6. Prima dell'inizio dell'interrogatorio, od anche nel corso dello stesso, il difensore potrà avere colloqui personali con l'assistito, che saranno assicurati mediante l'utilizzo di una linea telefonica riservata tra l'assistito medesimo e l'utenza indicata come propria dal difensore.

7. Le modalità tecniche di collegamento saranno le seguenti: il pubblico ministero provvederà a creare un apposito team mediante l'applicazione Microsoft Teams, che prenderà il nome dell'atto da compiersi, ovvero "20 – R.G.N.R. INTERROGATORIO DELL'INDAGATO COGNOME NOME". Il pubblico ministero provvederà, altresì, ad inserire nel team i seguenti ospiti: ove l'indagato sia detenuto in carcere, verrà inserito l'indirizzo e-mail della casa circondariale di riferimento; ove l'indagato sia detenuto agli arresti domiciliari o sottoposto ad altra misura non custodiale, verrà inserito l'indirizzo e-mail della postazione dell'ufficiale di polizia giudiziaria nell'ufficio o nella caserma indicati nell'invito a comparire, cui l'indagato accederà nel rispetto delle norme pratiche ivi adottati per evitare il contagio da COVID – 19; ancora, il pubblico ministero inserirà nel team l'indirizzo e-mail indicato come proprio dal difensore. Le forze dell'ordine assicureranno, anche mediante prove tecniche con l'ufficio di Procura, il funzionamento della postazione dell'indagato. Il difensore, una volta invitato a partecipare al team, riceverà un'apposita e-mail recante il seguente messaggio: nome del Pm added you as a guest to ministero della giustizia - direzione generale sistemi informativi automatizzati; sotto tale dicitura verrà visualizzato in nome del team ed il tool open Microsoft Teams. Il difensore dovrà cliccare su tale ultima indicazione e seguire la procedura informatizzata per entrare nel team. Una volta completata la procedura, il pubblico ministero provvederà ad indire virtualmente la riunione e ad invitare i singoli partecipanti sopra citati.

Ove ci sia necessità della presenza di un interprete, l'invito e la partecipazione al team dell'interprete medesimo seguirà la stessa procedura del difensore.

8. Una volta instaurata la riunione mediante la chiamata ad ogni singolo partecipante, il pubblico ministero provvederà a registrare l'atto mediante la funzione di teams denominata registra riunione. Contestualmente, lo stesso pubblico ministero redigerà verbale riassuntivo del contenuto dell'interrogatorio. Nel suddetto verbale si darà atto della peculiare modalità virtuale di svolgimento dell'atto, del consenso da parte dell'indagato e del proprio difensore in ordine all'utilizzazione della sopra citata Stanza virtuale in ossequio alle norme giuridiche citate in premessa. Il difensore dovrà attestare di collegarsi da un luogo riservato, in cui non vi è la presenza di terze persone non legittimate;

Ancora, il pubblico ministero darà atto delle postazioni da cui partecipano il difensore, il suo assistito, gli ufficiali di polizia giudiziaria o penitenziaria incaricati all'uopo, nonché dell'interprete, dando le apposite indicazioni di orario dell'inizio e della fine dell'atto.

Al termine dell'interrogatorio, il pubblico ministero mostrerà alla parte interessata il verbale in formato WORD, da lui stesso redatto, mediante la condivisione dello schermo con i partecipanti alla riunione, consentendo così a questi ultimi di rileggerne il contenuto.

In ultimo, il pubblico ministero darà atto che i partecipanti attestano la propria presenza sino al termine dell'interrogatorio, riconoscendone integralmente il contenuto, pur a fronte dell'impossibilità di questi ultimi di sottoscrivere il verbale medesimo. Dopo aver provveduto al salvataggio dell'atto in formato WORD, il pubblico ministero potrà provvedere anche al salvataggio in formato PDF il documento medesimo, determinando così l'impossibilità di alterarne il dato testuale. Ove richiesto, il pubblico ministero invierà tale copia dell'atto mediante e-mail al difensore istante. L'atto così formato verrà inserito nel fascicolo del pubblico ministero.

9. L'applicativo Teams, tramite lo strumento FILE, posto in alto a destra dello schermo relativo alla riunione, consentirà al difensore di trasmettere documentazione rilevante per la posizione del proprio assistito. Analogamente, dopo l'espletamento dell'interrogatorio, il difensore potrà trasmettere al pubblico ministero documentazione eventualmente citata nel corso dell'atto trasmettendola all'indirizzo di posta elettronica della segreteria di

quest'ultimo. In tal caso, il medesimo difensore avrà cura di richiedere una ricevuta di consegna e di lettura del messaggio di posta elettronica da parte della segreteria del pm.

10. Il protocollo ha vigenza per tutto il periodo emergenziale come disposto dai provvedimenti legislativi già emanati (DL n.18/2020) ed emandandi.

Notificazioni.

Quanto alle notificazioni provvede l'art.83, commi 13, 14 e 15 D.L. n.18/2020:

“13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali... o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.”

Si prevede che le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi “agli imputati e alle altre parti” siano inoltrati mediante l'applicativo SNT alla casella di posta elettronica certificata (pec) del difensore di fiducia.

Si ritiene che la disposizione possa trovare applicazione non soltanto nella fase propriamente processuale, come farebbe intendere la terminologia (“agli imputati”), ma anche in quella delle indagini preliminari.

A suggerirlo, al di là di un'interpretazione conforme alla *ratio legis*, è lo stesso testo normativo.

Stabilito che “*le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo.*” (art.83, comma 13), discende che le comunicazioni destinate agli interessati saranno dirette alla pec del difensore tramite il SNT anche nei casi di cui all'art.83, comma 4 lett. c) [*“procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale”*], ossia se si debba procedere all'incidente probatorio nel corso delle indagini preliminari, quando l'incolpato non è imputato, ma ancora indagato.

Comunicazioni e avvisi diretti all'indagato che abbia nominato un difensore di fiducia saranno trasmessi alla pec di quest'ultimo, presso il quale il primo viene *ex lege* domiciliato con disposizione eccezionale e derogatoria dell'ordinaria disciplina, anche laddove avesse già provveduto a dichiarare un domicilio o ad eleggerlo altrove ai sensi dell'art.161 c.p.p.

Ed egualmente si dispone quanto alle altre parti, segnatamente la persona offesa, in caso abbiano nominato un difensore (del resto, già l'art.33 disp.att.c.p.p. prevede la domiciliazione della persona offesa presso il difensore nominato).

La mancanza di un difensore di fiducia, invece, comporta l'applicazione della disciplina ordinaria sia per l'indagato che per la persona offesa.

Attività del personale delle Aliquote di p.g.

Si richiamano i provvedimenti già emanati e quanto si è annotato riguardo alle attività che possono o non possono essere svolte nella fase delle indagini preliminari.

Si ribadisce che il personale della polizia giudiziaria sarà presente in ufficio solo al fine di garantire lo svolgimento dei servizi indifferibili, al resto provvedendo mediante ricorso a forme di lavoro agile, ovvero ad usufruire di licenze e periodi di congedo come previsto dalla normativa di settore.

Attività dei V.P.O.

A seguito del rinvio *ope legis* delle udienze, salvo le eccezioni di cui all'art.83, c.3 D.L. n.18/2020, si ribadisce quanto già stabilito con il provvedimento del 10 marzo scorso, ossia v.p.o. sono dispensati di presentarsi per le udienze già a loro delegate, salvo necessità che saranno comunicate tempestivamente.

L'attività di collaborazione con i pubblici ministeri dovrà essere svolta da remoto, previo accordo con i pubblici ministeri di affiancamento.

L'intesa con l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.

Il 2 aprile 2020 l'A.I.A.F. (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori) con istanza inoltrata per posta elettronica, proponeva, in ragione della grave emergenza sanitaria in corso, di addivenire a modalità operative idonee a consentire e perfezionare le procedure aventi ad oggetto rapporti familiari e, per quanto qui interessa, a svolgere le procedure di negoziazione assistita ai sensi dell'art 6 D.L. 132/14 convertito nella L. 162/14. Nell'istanza si rappresenta *“la possibilità che **gli incontri tra le parti ed i rispettivi difensori abbiano luogo con collegamento da remoto in videoconferenza su piattaforma che verrà scelta di comune accordo tra le parti interessate ed indicata nella convenzione**”* e che *“**gli avvocati delle parti possano procedere al deposito di atti e documenti in formato PDF a mezzo PEC**”*, ciò che consentirebbe all'ufficio di Procura di ricevere l'intera pratica necessaria in condizioni di sicurezza, potendo poi trasmettere il provvedimento emesso dal Pubblico Ministero a mezzo PEC agli avvocati delle parti richiedenti, affinché gli stessi curino i successivi adempimenti di loro competenza.

Poiché la sopraddetta proposta non era da ritenere in contrasto con le limitazioni imposte in relazione alle modalità di accesso agli uffici giudiziari e rilevato peraltro che, tanto in relazione al disposto dell'art.83, comma 20 D.L. n.18/2020 che stabilisce – tra l'altro - la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività **“.. nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162...”**⁵, quanto con riguardo alla necessità di contenere al massimo l'impiego di personale amministrativo in presenza negli uffici giudiziari, appare comunque opportuno circoscrivere l'ambito delle pratiche trattabili a quelle

⁵ *“Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, **nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti**”*

di effettiva urgenza, si è convenuto di accogliere la richiesta, disponendosi che, in temporanea deroga all'ordinaria procedura,

- le istanze di negoziazione assistita, ai sensi dell'art 6 D.L. 132/14 convertito nella L. n.162/14, fino alla cessazione della situazione emergenziale attualmente in corso, possano - in caso di ritenuta e motivata urgenza delle parti - essere trasmesse (unitamente a tutta la documentazione necessaria) in formato PDF mediante PEC al seguente indirizzo:

civile.procura.cuneo@giustiziacert.it

- le istanze dovranno espressamente chiarire le ragioni di urgenza indifferibile che impongono la trasmissione telematica dell'atto

- il Pubblico Ministero valuterà l'istanza e gli allegati così pervenuti e provvederà di conseguenza (qualora ritenga sussistente la motivata urgenza)

- il provvedimento emesso dal Pubblico Ministero verrà trasmesso via PEC all'indirizzo di posta elettronica dell'Avvocato che ha inviato l'istanza.

Le modalità indicate nei casi trattati sostituiranno ad ogni effetto le pratiche cartacee.

Disposizioni in materia di esecuzione della pena: il Protocollo d'intesa con l'Ufficio di Sorveglianza e la nuova disciplina sulla detenzione domiciliare.

L'art.83, c.3 n.1 D.L. n.18/2020 prevede che non operi la sospensione dei termini quanto ai procedimenti a carico di persone detenute qualora l'interessato o il difensore chieda espressamente di procedere.

Il riferimento alla persona detenuta sta a significare che si deve trattare di procedimento relativo alla posizione della persona che si trovi in espiazione di pena, posto che la norma richiama l'art. 51 ter legge n.354/1975.

Nel caso in cui l'interessato o il difensore chieda di procedere, la relativa udienza avanti al Magistrato di Sorveglianza sarà seguita dal magistrato di turno.

Quanto alla **detenzione domiciliare**, l'art.123 D.L. n.18/2020 stabilisce che, dal 17.3.2020 al 30.6.2020, e in deroga all'art.1, commi 1, 2, 4 legge 26.11.2010 n.199, la pena detentiva sia eseguita presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena.

Sono previste eccezioni, a seconda della posizione soggettiva dell'interessato, del titolo di reato commesso, del regime speciale di detenzione, del comportamento tenuto nelle strutture restrittive.

Non si procede d'ufficio, occorrendo l'istanza dell'interessato.

Decide il magistrato di Sorveglianza, acquisito il parere del pubblico ministero, cui poi competerà l'esecuzione del provvedimento di accoglimento

Se la pena da espiazione sia superiore ai sei mesi si prevede anche la procedura di controllo a distanza, a cui il condannato deve dare consenso, mediante "*mezzi elettronici o altri strumenti tecnici*" che verrà a cessare una volta che la pena residua da scontare scenda sotto la soglia dei sei mesi (commi 3 e 4).

Malgrado sia stabilito che, per rendere agevole l'applicazione di quanto previsto, la direzione dell'istituto penitenziario possa omettere la relazione di cui all'art.1, comma 4 legge 26.11.2010 n.199, tuttavia si onera la stessa di attestare che la pena ancora da eseguire non superi i 18 mesi, che l'interessato è legittimato alla richiesta, che abbia dato il consenso ai controlli elettronici e, soprattutto, a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio che dovrà essere redatto, in via prioritaria dalla polizia penitenziaria e non più da quella territorialmente competente su quel luogo.

Quanto all'organizzazione di questo Ufficio, gli atti relativi all'esecuzione delle pene sono assegnati alla competenza del Procuratore e del Procuratore Aggiunto, i quali si alternano mensilmente nel servizio, affiancati dal personale dell'Ufficio Esecuzioni.

Da una prima verifica, assommano a oltre 50 i detenuti che, ad oggi, astrattamente potrebbero beneficiare dell'istituto ed è assai probabile, pertanto, che la gestione degli affari da trattare aumenti progressivamente e costantemente.

Poiché il pubblico ministero dovrà immediatamente dare esecuzione ai provvedimenti del magistrato di Sorveglianza che concedano la detenzione domiciliare, si dispone che, in caso di assenza del Procuratore o del Procuratore Aggiunto, avrà competenza il magistrato di turno urgenze.

Gli addetti all'Ufficio Esecuzioni, anche valendosi del personale della polizia giudiziaria qui in servizio, provvederanno a trasmettere telematicamente i provvedimenti ai diversi organi competenti, come individuati dal Magistrato di Sorveglianza (Direzione istituto penitenziario, autorità di polizia delega ai controlli, UEPE).

Per rendere immediata la formulazione del parere sull'istanza di detenzione domiciliare, nonché quello sulla liberazione anticipata e sulle richieste di permesso di necessità, il 23 marzo 2020 si è concluso il **Protocollo d'intesa con l'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo**, il quale prevede l'interlocuzione tra i due uffici in modalità da remoto, ossia:

- fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica di cui sopra l'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo invierà alla Procura le richieste di parere nei procedimenti indifferibili di liberazione anticipata ex 54 O.P., di permesso di necessità ex art. 30 O.P., e di detenzione domiciliare ex L. 199/2010 e art. 123 D.L. 18/2020, a mezzo posta elettronica (dall'indirizzo uffisorv.cuneo@giustizia.it) direttamente all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del Procuratore della Repubblica o a quello del Procuratore Aggiunto a seconda del turno di competenza, articolato su mesi alterni (nel mese di marzo il Procuratore, nel mese di aprile il Procuratore Aggiunto, e così di seguito), i quali renderanno al Magistrato di Sorveglianza il parere del Pubblico Ministero a mezzo posta elettronica rispondendo al messaggio ricevuto;

-il personale amministrativo dell'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo avrà cura di inviare un distinto messaggio di posta elettronica per ogni procedimento nel quale sia necessaria l'acquisizione del parere del Pubblico Ministero, allegando in formato PDF l'istanza del detenuto, unitamente all'istruttoria pervenuta dagli Istituti Penitenziari, nonché copia del frontespizio del fascicolo, sul quale si avrà cura di annotare sinteticamente ogni elemento utile per la decisione, ed eventualmente una scansione delle ulteriori risultanze istruttorie.

Cuneo, 15 aprile 2020



Il Procuratore
Onelio Dodero

Si comunichi:

Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino

Al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Torino

Al CSM – Settima Commissione

Al Presidente del Tribunale di Cuneo

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo